

ORIGINALE



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
PROVINCIA DI VITERBO

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

n. 63 del 30-11-2009

OGGETTO: REGOLAMENTO PUBBLICI ESERCIZI - PROVVEDIMENTI .

L'anno Duemilanove e questo giorno Trenta del mese di Novembre, alle ore 18:00, nella Sala consiliare del Palazzo Comunale in Piazza G. Matteotti 11, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.

Risultano rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

Presenti:	Assenti:
CARAI SALVATORE	
BIAGINI GIOVANNI	
BRIZI ANGELO	
FABI ANNAMARIA	
LUPIDI MARIO	
PETRONIO GIANNI	
QUINTILIANI MAURO	
RENZI VITTORIO	
ROSSI GABRIELE	
SABATINI GIULIANO	
SAITTO GABRIELE	
UCCELLETTI ANELIO	
CACI SERGIO	
FEDELE MARCO	
LA MONICA MARCO	
PIRAS CONSOLATA	
TALENTI FABIOLA	
Totale Presenti: 17	Totale Assenti:

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il presidente Mario Lupidi.

Assiste il Segretario Dr. Antonio Peluso.

E' presente in qualità di verbalizzante il Sig. Gabriele Miliucci, Responsabile del servizio di segreteria.

La seduta è pubblica.



Presenti: n. 17
Assenti: n. 0

Oggetto: REGOLAMENTO PUBBLICI ESERCIZI - PROVVEDIMENTI

RELAZIONA l'Assessore Saitto

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la L.R. Lazio 29 novembre 2006, n. 21 che impone ai Comuni, nel rispetto delle disposizioni Regionali, di adottare e/o adeguare i regolamenti per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti, disciplinando in particolare:

- le modalità di presentazione dell'istanza volta ad ottenere le autorizzazioni, nonché le modalità relative al rilascio, sospensione ed alla revoca delle autorizzazioni stesse;
- le modalità di comunicazione per la dichiarazione di inizio attività;
- l'orario minimo e massimo di apertura e chiusura al pubblico per gli esercizi di somministrazione e l'orario di apertura dei locali che svolgono attività di intrattenimento musicale e danzante congiuntamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- l'utilizzo da parte dei locali in cui si svolge l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, di più moderni ed ecologicamente idonei strumenti o apparati tecnologici per lo smaltimento dei fumi, di preferenza senza immissione in atmosfera, e per la diminuzione dell'inquinamento acustico, con particolare riferimento ai centri storici.

VISTO il Regolamento Regionale 19 gennaio 2009, n. 01 che detta, nel rispetto della potestà normativa dei Comuni, disposizioni attuative ed integrative alla L.R. Lazio 29 novembre 2006, n. 21, stabilendo i criteri generali che regolano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

VISTA la determinazione n. 06 del 17/02/2006, di approvazione dei criteri Comunali per le attività di somministrazione di alimenti e bevande.

VISTO il parere espresso dalla Seconda Commissione Consiliare Permanente;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTA la L.R. Lazio 29 novembre 2006, n. 21;

ORIGINALE



VISTO il Regolamento Regionale 19 gennaio 2009, n. 1;

ACQUISITI i pareri delle organizzazioni dei pubblici esercizi e delle organizzazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative e livello provinciale.

CON voti favorevoli n. 14, Astenuti n. 3 (La Monica, Piras, Talenti), resi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento dei Pubblici Esercizi, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. La presente deliberazione costituisce atto di indirizzo amministrativo e di gestione la cui attuazione viene affidata al Responsabile dell'Ufficio Commercio.
3. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione.

Successivamente, su invito del Presidente, con apposita separata votazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti favorevoli n. 14, Astenuti n. 3 (La Monica, Piras, Talenti), resi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

ORIGINALE



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

Ufficio Commercio



REGOLAMENTO DEI PUBBLICI ESERCIZI

TITOLO I

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Criteri Comunali
- Art. 4 Attività escluse dai criteri di programmazione
- Art. 5 Requisiti soggettivi e professionali
- Art. 6 Tipologia degli esercizi

TITOLO II

- Art. 7 Autorizzazione apertura esercizi di somministrazione
- Art. 8 Trasferimento di sede esercizi di somministrazione
- Art. 9 Ampliamento superficie di somministrazione
- Art. 10 Autorizzazione temporanee
- Art. 11 Affidamento in gestione dei reparti
- Art. 12 Affidamento temporaneo
- Art. 13 Subingresso
- Art. 14 Affitto azienda
- Art. 15 Dichiarazione Inizio Attività escluse dai criteri comunali

ORIGINALE



- Art. 16 Disposizione per i distributori automatici
Art. 17 Vendita e somministrazione bevande alcoliche

Via G. Guglielmi, 2 - 01014 Montalto di Castro VT - Tel 0766/870144 - Fax 0766/870134
E-mail commercio@comune.montaltodicastro.vt.it



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

Ufficio Commercio



TITOLO III

- Art. 18 Sorvegliabilità
Art. 19 Dichiarazione Inizio Attività Sanitaria
Art. 20 Pubblicità dei prezzi

TITOLO IV

- Art. 21 Orario apertura e chiusura
Art. 22 Provvedimenti in deroga - disposizioni generali
Art. 23 Provvedimenti in deroga - aree destinate dal P.Z.A. ad attività e manifestazioni temporanee
Art. 24 Provvedimenti in deroga - aree non destinate dal P.Z.A. ad attività e manifestazioni temporanee - fascia costiera
Art. 25 Provvedimenti in deroga - aree non destinate dal P.Z.A. ad attività e manifestazioni temporanee - spettacoli

TITOLO V

- Art. 26 Sospensione dell'autorizzazione
Art. 27 Decadenza dell'autorizzazione

TITOLO VI

- Art. 28 Riferimenti normativi
Art. 29 Entrata in vigore

ORIGINALE



Art. 30

Rinvio

(approvato con Deliberazione C.C. n.....del.....)

Via G. Guglielmi, 2 - 01014 Montalto di Castro VT - Tel 0766/870144 - Fax 0766/870134
E-mail commercio@comune.montaltodicastro.vt.it



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

Ufficio Commercio



TITOLO I

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina il procedimento per l'apertura, la gestione, la modifica e la cessazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel Comune di Montalto di Castro, in applicazione alla L.R. Lazio n. 21 del 09/12/2006 e del Regolamento Regionale 19 gennaio 2009 n. 1, che detta, nel rispetto della potestà normativa dei Comuni le "disposizioni attuative ed integrative della L.R. 29/11/2006, n. 21 e L.R. 18/11/1999, n. 33 e s.m.i.

Art. 2

Definizioni

Ai fine del presente regolamento si intende

- a) *per somministrazione di alimenti e bevande*
 - la vendita ed il relativo servizio per il consumo di alimenti e bevande nei locali dell'esercizio ovvero in una superficie attrezzata, aperti al pubblico, ivi comprese le aree pubbliche come definite dall'art. 36 della L.R. Lazio n. 33/99;
 - l'organizzazione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai suoi familiari ed alle persone da lui invitate nel domicilio del consumatore stesso.
- b) *per domicilio del consumatore*, la provata dimora nonché i locali in cui il consumatore si trova per motivi di lavoro, studio o per lo svolgimento di congressi, convegni, cerimonie o altri tipi di evento;
- c) *per esercizi di somministrazione*, gli esercizi che svolgono l'attività di somministrazione di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione;
- d) *per autorizzazione stagionale*, l'autorizzazione rilasciata per un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a trenta giorni consecutivi e non superiori a centottanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;



- e) *per superficie di somministrazione*, l'area destinata alla vendita e al relativo servizio per il consumo di alimenti e bevande, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, con esclusione dell'area destinata a magazzini, depositi, ai locali di lavorazione agli uffici ed ai servizi;
- f) *per recidiva* la commissione della medesima violazione nell'arco di centottanta giorni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzioni in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689 e s.m.i.



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

Ufficio Commercio



- g) *per somministrazione nelle mense aziendali*, la somministrazione di pasti offerti, in strutture dotate di autonomia tecnico - funzionale, dal datore di lavoro pubblico o privato ai propri dipendenti ed ai dipendenti di altre aziende convenzionate in forma diretta o tramite l'opera di altro soggetto con il quale abbia stipulato apposito contratto;
- h) *per occupazione di suolo pubblico*, la concessione a titolo oneroso, da parte dell'ente proprietario, di aree pubbliche o private sottoposte a servitù pubblica, contigue all'esercizio di somministrazione concessionario, al fine di effettuarvi la somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 3

Criteri Comunali

In conformità a quanto previsto dell'art. 71 della L.R. Lazio 14/99 e s.m.i., al Regolamento Regionale 19/01/2009 n. 1, alla Determinazione dirigenziale del Comune di Montalto di Castro, n. 6 del 17/02/2006, in base ai seguenti indicatori:

- andamento demografico;
- evoluzione delle dinamiche dei consumi extradomestici e del notevole flusso di utenti data la vocazione turistica del territorio;
- realizzazione di nuovi insediamenti produttive e abitativi.
- presenza di progetti di valorizzazione e qualificazione dei luoghi del commercio: realizzazione del "centro commerciale naturale" e di un complesso turistico - commerciale in Montalto Marina

sono stati fissati i parametri comunali per lo sviluppo della rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande:

1. E' consentita l'apertura di nuovi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito del territorio comunale ad eccezione:

A) della Zona Archeologica di Vulci di particolare pregio e rilievo storico, in cui l'analisi della rete delle attività di somministrazione di alimenti e bevande presenta aspetti di saturazione tali da determinare uno squilibrio nel rapporto tra le esigenze di salvaguardia dei contesti artistico - architettonici e lo sviluppo delle attività di somministrazione;

B) dell'arenile secondo quanto previsto e disciplinato dal P.U.A. (Piano Utilizzo Arenile) e nelle zone S.I.C. (Siti Interesse Comunitario), in cui l'analisi della rete delle attività di somministrazione rapportata ai livelli della domanda dei consumi



extradomestici evidenzia la tendenza ad una progressiva saturazione dell'offerta tale da condizionare il corretto svolgimento della libera competizione tra gli operatori e determinare, di conseguenza, il peggioramento dei livelli di servizio al consumatore, in particolare sotto il profilo dei prezzi, qualità e varietà del servizio stesso.

- Nelle aree di cui alla lettera A) e B), oltre alle attività presenti, potranno essere autorizzati nuovi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, soltanto se già previsti negli strumenti di programmazione specifica e con le prescrizioni in essi contenute.
- E' consentita l'apertura ed il trasferimento di attività stagionali su tutto il territorio comunale ad eccezione delle aree contraddistinte dalla lettera A) e B).



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

Ufficio Commercio



Art. 4

Attività escluse dai criteri di programmazione

Non rientrano nei criteri di programmazione comunale ai sensi dell'art. 6 della L.R. Lazio n. 21/06 le attività di somministrazione di alimenti e bevande che vengono svolte:

- congiuntamente ad altra attività prevalente, quale quella di spettacolo, intrattenimento, svago, sport, cultura, avente carattere occasionale o stagionale; l'attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie dei locali utilizzati per essa è pari ad almeno tre quarti della superficie della struttura complessivamente a disposizione per lo svolgimento delle attività, esclusi i magazzini, depositi, uffici e servizi igienici; non costituisce attività di intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento anche se eseguita dal vivo.
- Nei locali situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade aventi una superficie di somministrazione inferiore a 250 mq, in conformità alle leggi regionali vigenti in materia di distribuzione dei carburanti;
- al domicilio del consumatore;
- in locali non aventi accesso dalla pubblica via situati all'interno degli alberghi, relativamente alle prestazioni rese agli alloggiati ed ai loro ospiti;
- in altri complessi ricettivi, relativamente alle prestazioni rese agli alloggiati ed ai loro ospiti;
- in locali situati all'interno di porti, aeroporti e stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- nelle mense aziendali a favore dei dipendenti da amministrazioni, enti e imprese pubbliche e private;
- in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo VV.FF, strutture di accoglienza per immigrati, rifugiati e profughi ed altre simili strutture di accoglienza e sostegno;
- nei mezzi di trasporto;
- nei locali all'interno delle strutture di vendita di cui all'art. 24 comma 1 lettere b) c) (MSV GSV) della L.R. Lazio n. 33/99 e s.m.i.



- In locali situati all'interno dei mercati all'ingrosso previsti dalle L.R. Lazio 07/12/1984 n. 74 (norme per la disciplina dei mercati all'ingrosso) e s.m.i.;
- mediante distributori automatici;
- nelle imprese agrituristiche così come definiti dalla legislazione vigente.

Art. 5

Requisiti soggettivi e professionali

1. Lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a) avere frequentato con esito positivo appositi P.I.A. (percorsi integrati assistiti), analoghi a quelli previsti dall'art. 5 della L.R. Lazio n. 33/99, come da ultimo modificato dall'art. 111 della L.R. 28/04/2006 n. 4, ovvero un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto da un'altra regione o dalle Province autonome di



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

Ufficio Commercio



- b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni consecutivi nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado, in qualità di coadiutore familiare comprovata dall'iscrizione all'INPS, o se trattasi di socio di società SRL, avere prestato la propria opera, per almeno due anni continuativi nell'ultimo quinquennio, in ambito aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
 - c) essere stato iscritto al R.E.C. Di cui alla L. n. 426/71 per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica;
2. Il requisito di cui al comma 1, lettera a) è valido anche ai fini dell'attività commerciale nel settore alimentare.
 3. Nel caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona specificatamente delegata all'attività di somministrazione.
 4. Ai cittadini membri degli Stati dell'Unione Europea ed alle Società costituite in conformità alle legislazione di uno stato membro della Comunità ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione Europea, si applica quanto previsto dal D.Lvo 20/09/2002, n. 229 di attuazione della direttiva 1999/42/CE sul riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione.
 5. Non possono svolgere le attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo che non abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:



- a) hanno riportato una condanna per delitto colposo a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni;
- b) hanno riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI capo II del C.P., per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco 'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive, per infrazioni alle norme del gioco del lotto;
- c) hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedenti per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del C.P.;
- d) sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27/12/1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e s.m.i. o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla L. 31/05/1965 n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e s.m.i. ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza o sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

Ufficio Commercio



- e) hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
6. Coloro che sono stati dichiarati falliti possono svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande dall'emanazione del decreto di chiusura del fallimento.
 7. Nelle ipotesi previste al comma 5 lettera a)b)c)d)e) il divieto di svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualche modo estinta, ovvero qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
 8. Qualora trattasi di associazioni, imprese, società e consorzi, le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano:
 - a) ai soci accomandatari in caso di SAS;
 - b) a tutti i soci in caso di SNC;
 - c) al legale rappresentante e ad eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione in caso di SRL;
 - d) al legale rappresentante ed a eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione nonché ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10%, in caso di società di capitali, anche consortili, di società cooperative, di consorzi cooperativi e di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II sezione II del C.C.
 - e) ai soggetti che hanno la rappresentanza, imprenditori o società consorziate, in caso di consorzi di cui all'art. 2602 del C.C.



- f) ai soggetti che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato, in caso di società di cui all'art. 2508 del C.C.

Art. 6 Tipologia di esercizi

- 1) Lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, rientra nell'unica tipologia di esercizio di somministrazione, così come definita dall'art 3 comma 1 lettera c) della L.R. n. 21/06.
- 2) Gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande aperti al pubblico, hanno facoltà di vendita da asporto degli alimenti e bevande somministrati.
- 3) Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere svolte nel rispetto delle norme vigenti, delle prescrizioni e delle autorizzazioni in materia di edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, di destinazione d'uso dei locali e degli edifici, di sicurezza e di prevenzione degli incendi e, qualora trattasi di somministrazione al pubblico di sorvegliabilità, nonché delle vigenti norme contrattuali di primo e secondo livello relative al personale dipendente impiegato.



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

Ufficio Commercio



Art. 7 Autorizzazione apertura esercizi di somministrazione

1. L'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, è soggetta ad autorizzazione del Comune.
2. L'istanza, sottoscritta dal richiedente è presentata al Comune di Montalto di Castro - ufficio Commercio e deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - generalità del richiedente;
 - indicazione del locale in cui deve svolgersi l'attività di somministrazione;
 - indicazione dell'attività di somministrazione che si intende svolgere in relazione alle caratteristiche igienico-sanitarie del locale;
 - indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
3. Alle istanze sono allegati:
 - copia dell'atto costitutivo, nel caso di società, associazione ed altro organismo associativo;
 - planimetria del locale in cui intende svolgersi l'attività di somministrazione;
 - dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. che attesti:
 - a) luogo, data di nascita, cittadinanza, residenza, C.F. - P.IVA del richiedente;



- il numero di iscrizione al Registro Imprese c/o la C.C.I.A.A. Competente per territorio;
 - il possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della L.R. n. 21/06 da parte del richiedente ovvero del rappresentante legale in caso di società, associazione ed altro organismo collettivo;
 - l'avvio dei procedimenti preordinati al rilascio del C.P.I. (certificato Prevenzione Incendi), ove necessario, nonché degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia igienico - sanitaria;
 - la valutazione di impatto acustico così come previsto dall'art. 10 c. 2 lettera c) del regolamento di attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune.
 - la conformità dei locali ai regolamenti di polizia urbana e di igiene pubblica, ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici, nonché alle norme in materia di inquinamento acustico e a quelle relative alle condizioni di sicurezza e sorvegliabilità.
4. Le istanze sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.
 5. Qualora entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di rilascio dell'autorizzazione, attestata dal protocollo del Comune, non venga comunicato al richiedente provvedimento di diniego, la domanda si intende accolta.
 6. Il Comune è tenuto a comunicare tempestivamente all'interessato eventuali motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, assegnandogli un termine non inferiore a dieci giorni per la presentare per iscritto osservazioni ed eventuale documentazione corredata. In tal caso il termine è sospeso e riprende a decorrere dal momento della presentazione delle suddette osservazioni o, comunque, alla scadenza del termine per la presentazione della stessa.
 7. Non sono richiesti ai fini dell'esame dell'istanza e del rilascio dell'autorizzazione, ma devono comunque essere presentati almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'attività:



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

Ufficio Commercio



- la disponibilità dei locali nei quali si intende svolgere l'attività di somministrazione;
 - l'indicazione del soggetto eventualmente preposto allo svolgimento dell'attività di somministrazione in possesso del requisito professionale;
 - il rilascio del certificato prevenzione incendi, ove richiesto.
8. L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed ha validità esclusivamente in relazione ai locali in essa indicati.
 9. L'autorizzazione abilita all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi secondo quanto previsto dalle vigenti normative.
 10. Qualora il titolare di autorizzazione all'esercizio sia una società, un'associazione o altro organismo collettivo, gli atti relativi alla trasformazione degli stessi o alla modifica della denominazione o ragione sociale, nonché alla rappresentanza legale, devono essere comunicati al Comune e non comportano rilascio di un nuovo titolo autorizzatorio.
 11. Le richieste di proroga ai sensi dell'art. 15 comma 2 lettera a) e d) della L.R. Lazio n. 21/06, sono presentate, unitamente ad una relazione che illustri



dettagliatamente i motivi che giustificano la richiesta medesima, all'ufficio commercio del Comune di Montalto di Castro almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini ivi previsti. La suddetta proroga può essere concessa per un periodo non superiore a 180 giorni.

12. La proroga non è concessa nel caso di mancato espletamento degli adempimenti in materia igienico - sanitaria o della mancata adozione dell'apposito sistema HACCP, ovvero del rilascio delle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie, nonché in caso di ritardo colpevole nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.

Art. 8

Trasferimento di sede esercizi di somministrazione

1. Il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione è soggetto ad autorizzazione del Comune.
2. Le istanze per il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento di sede dell'esercizio sono presentate al Comune di Montalto di Castro ufficio commercio; possono essere presentate solo nel caso in cui l'attività che si trasferisce è già stata effettivamente avviata da almeno sessanta giorni.
3. Le istanze sottoscritte dal richiedente, contengono i seguenti elementi essenziali:
 - planimetria del locale in cui intende svolgersi l'attività di somministrazione;
 - dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R: 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. che attesti:
 - a) la conformità dei locali ai regolamenti di polizia urbana e di igiene pubblica, ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici, nonché alle norme in materia di inquinamento acustico e a quelle relative alle condizioni di sicurezza e sorvegliabilità.
 - b) l'avvio dei procedimenti preordinati al rilascio del C.P.I. (certificato prevenzione incendi) ove necessario, nonché degli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia igienico - sanitaria.



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

Ufficio Commercio



4. Qualora entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di rilascio dell'autorizzazione, attestata dal protocollo del Comune, non venga comunicato al richiedente provvedimento di diniego, la domanda si intende accolta.
5. Il Comune è tenuto a comunicare tempestivamente all'interessato eventuali motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, assegnandogli un termine non inferiore a dieci giorni per la presentare per iscritto osservazioni ed eventuale documentazione corredata. In tal caso il termine è sospeso e riprende a decorrere dal momento della presentazione delle suddette osservazioni o, comunque, alla scadenza del termine per la presentazione della stessa.
6. A decorrere dalla definizione del procedimento amministrativo, non è consentita la prosecuzione dell'attività nel locale dal quale l'esercizio si è trasferito.



Art. 9

Ampliamento superficie esercizi di somministrazione

1. L'ampliamento di superficie dei locali adibiti ad attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a comunicazione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune.
2. La comunicazione contiene le generalità del richiedente nonché l'indicazione della misura dell'ampliamento e dell'attività di somministrazione che si intende svolgere in relazione alle caratteristiche igienico - sanitarie dei locali. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., attestante:
 - l'avvio dei procedimenti preordinati al rilascio del C.P.I. (certificato prevenzione incendi) ove necessario, nonché degli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia igienico - sanitaria.
 - la conformità dei locali ai regolamenti di polizia urbana e di igiene pubblica, ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici, nonché alle norme in materia di inquinamento acustico e a quelle relative alle condizioni di sicurezza e sorvegliabilità.

Art. 10

Autorizzazioni temporanee

1. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune nel cui territorio si svolge la manifestazione, può rilasciare l'autorizzazione ad uno o più soggetti per lo svolgimento temporaneo dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, fatto salvo il divieto di somministrazione di bevande superalcoliche su aree pubbliche o aperte al pubblico.
2. Le istanze per il rilascio dell'autorizzazione temporanea, sono presentate al Comune di Montalto di Castro Ufficio Commercio e contengono i seguenti elementi essenziali:
 - generalità del richiedente;
 - indicazione di eventuali soggetti preposti allo svolgimento dell'attività di somministrazione;
 - indicazione del legale rappresentante in caso di società, associazione o altro organismo collettivo.



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

Ufficio Commercio



3. Alle istante sono allegati:
 - copia dell'atto costitutivo, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
 - dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, che attesti:
 - luogo, data di nascita, cittadinanza, residenza, C.F. - P.IVA del richiedente;
 - i dati relativi agli eventuali soggetti preposti;
 - il numero di iscrizione al Registro Imprese c/o la C.C.I.A.A. Competente per territorio;



- il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 8 della L.R. n. 21/06 da parte del richiedente ovvero in caso di società, associazione ed altro organismo collettivo del legale rappresentante o di altra persona specificatamente preposta all'attività di somministrazione;
 - la durata dell'evento per il quale è richiesta l'autorizzazione.
4. Le autorizzazioni temporanee non possono avere una durata superiore a quella della manifestazione ed hanno validità solo in relazione ai locali o ai luoghi in cui si svolge la manifestazione.
 5. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in forma occasionale e completamente gratuite, non sono soggette alle disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo il rispetto delle norme igienico - sanitarie.

Art. 11

Affidamento della gestione dei reparti

1. Il titolare di un esercizio di somministrazione può affidare la gestione di uno o più reparti, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso del requisito professionale, dandone comunicazione al Comune.
2. La comunicazione deve contenere in particolare, le generalità del soggetto titolare e del soggetto affidatario, nonché la percentuale della superficie occupata dall'affidatario rispetto a quella complessiva del locale in cui è svolta l'attività. Alla comunicazione devono essere allegati:
 - copia dell'atto costitutivo, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
 - copia dell'atto con cui viene realizzato l'affidamento in gestione;
 - dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, che attesti:
 - luogo, data di nascita, cittadinanza, residenza, C.F. - P.IVA del soggetto titolare e del soggetto affidatario;
 - il numero di iscrizione al Registro Imprese del soggetto affidatario, c/o la C.C.I.A.A. competente per territorio;
 - il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 8 della L.R. n. 21/06 da parte del soggetto affidatario, ovvero in caso di società, associazione ed altro organismo collettivo del legale rappresentante o di altra persona specificatamente preposta all'attività di somministrazione.
3. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato e non avere accesso autonomo.



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

Ufficio Commercio



Art. 12

Affidamento temporaneo



1. Il titolare della licenza di pubblico esercizio ha l'obbligo della conduzione personale dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande autorizzata ai sensi della L.R. Lazio n. 21/06, fatta salva la possibilità, per i soggetti titolari di impresa individuale che risultino in possesso di più titoli autorizzatori, di ricorrere all'istituto della rappresentanza ai sensi degli artt. 8 e 93 del TULPS.
2. Il titolare può temporaneamente assentarsi, purchè sempre facilmente e prontamente reperibile in caso richiesto dagli organi di controllo. Qualora l'assenza si prolunghi per un periodo di tempo tale da assumere il carattere della stabilità, e comunque per un periodo superiore ai 15 giorni consecutivi, il titolare dovrà procedere alla nomina di un rappresentante delegato, in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla L.R. Lazio n. 21/06.
3. In tal caso il titolare rimane sempre responsabile delle violazioni di norme materialmente commesse dal delegato.

Art. 13 Subingresso

1. Il trasferimento della titolarità di un esercizio per atto tra vivi è soggetto a comunicazione da presentare al Comune di Montalto di Castro Ufficio Commercio, entro trenta giorni dall'avvenuto subingresso.
2. La comunicazione, sottoscritta dal soggetto subentrante, contiene in particolare le generalità dello stesso, l'indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo, nonché dell'attività che si intende svolgere in relazione alle caratteristiche igienico - sanitarie del locale. Alla comunicazione sono allegati:
 - a) copia dell'atto notarile di cessione dell'azienda;
 - b) copia dell'atto costitutivo in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
 - c) il numero di iscrizione al Registro Imprese c/o la C.C.I.A.A. competente per territorio;
 - d) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, che attesti:
 - luogo, data di nascita, cittadinanza, residenza, C.F. - P.IVA del soggetto subentrante;
 - il numero di iscrizione al Registro Imprese del soggetto subentrante c/o C.C.I.A.A. competente per territorio;
 - il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 8 della L.R. n. 21/06 da parte del soggetto subentrante, ovvero in caso di società, associazione ed altro organismo collettivo del legale rappresentante o di altra persona specificatamente preposta all'attività di somministrazione.
3. In caso di trasferimento della titolarità dell'esercizio per causa, colui che succede, qualora intenda proseguire l'attività di somministrazione chiede al Comune di Montalto di Castro Ufficio Commercio la reintestazione dell'autorizzazione, continuando a svolgere l'attività stessa, entro un anno a decorrere dalla data della morte del titolare, salvo proroga in comprovati casi di



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

Ufficio Commercio





- forza maggiore. Alla suddetta istanza, sottoscritta dal richiedente e contenente in particolare le relative generalità, sono allegati:
- a) copia della denuncia di successione;
 - b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, che attesti:
 - luogo, data di nascita, cittadinanza, residenza, C.F. - P.IVA del soggetto subentrante;
 - il numero di iscrizione al Registro Imprese del soggetto subentrante c/o C.C.I.A.A. competente per territorio.
4. Il subentrante è tenuto a dimostrare il possesso dei requisiti professionali entro un anno dalla data della morte del titolare, salvo proroga del termine per comprovati casi di forza maggiore.
 5. La richiesta di proroga deve essere presentata al Comune di Montalto di Castro Ufficio Commercio almeno trenta giorni prima della scadenza del suddetto termine ed è corredata da una relazione che illustri dettagliatamente i casi di forza maggiore che giustificano la richiesta medesima. La proroga può essere concessa per un periodo non superiore a centottanta giorni.
 6. Nel caso in cui colui che succede per causa di morte non intenda continuare l'attività e la ceda ad altri il Comune provvede alla reintestazione dell'autorizzazione a favore del subentrante.
 7. La domanda di subingresso determina la reintestazione con efficacie immediata dell'autorizzazione nei confronti del subentrante.

Art. 14 Affitto azienda

1. L'affitto di azienda è comunicato al Comune di Montalto di Castro Ufficio Commercio ai fini della reintestazione del titolo autorizzatorio a favore dell'affittuario. Tale comunicazione, sottoscritta dall'affittuario, contiene in particolare le generalità dello stesso, l'indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo. Alla stessa sono allegati:
 - a) copia del contratto di affitto;
 - b) copia dell'atto costitutivo, in caso di società associazione o altro organismo collettivo;
 - c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, che attesti:
 - luogo, data di nascita, cittadinanza, residenza, C.F. - P.IVA dell'affittuario;
 - il numero di iscrizione al Registro Imprese del soggetto subentrante c/o C.C.I.A.A. competente per territorio;
 - il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 8 della L.R. n. 21/06 da parte del soggetto affittuario, ovvero in caso di società, associazione ed altro organismo collettivo del legale rappresentante o di altra persona specificatamente preposta all'attività di somministrazione.
2. Alla scadenza del contratto di affitto, riacquisito il possesso dell'azienda, il titolare, fermo restando il possesso dei requisiti morali e professionali, può chiedere al Comune di Montalto di Castro ufficio Commercio la reintestazione
- 3.

ORIGINALE



Sistema di Gestione Ambientale
Certificato ISO 14001:2004
Nr 50 100 6446



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

Ufficio Commercio



Sistema di Gestione Ambientale
Certificato ISO 14001:2004
Nr 50 100 6446

4. dell'autorizzazione entro i tre mesi successivi alla riacquisizione del possesso stesso, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore.
5. La richiesta di proroga è presentata almeno quindici giorni prima della scadenza del termine di tre mesi accompagnata da una relazione che illustri dettagliatamente i casi di forza maggiore che giustificano la richiesta medesima.
6. La proroga può essere concessa per un periodo non superiore a centoventi giorni.
7. In assenza di comunicazione da parte del Comune entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta di reintestazione, attestata dal protocollo del Comune stesso, il richiedente può riavviare l'attività di somministrazione esibendo, in caso di controllo, la ricevuta attestante la data di presentazione della richiesta medesima.

Art. 15

Dichiarazione inizio attività relativa alle attività escluse criteri comunali

1. L'inizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande per gli esercizi esclusi dai criteri comunali e specificatamente quelle svolte:
 - congiuntamente ad altra attività prevalente, quale quella di spettacolo, intrattenimento, svago, sport, cultura, avente carattere occasionale o stagionale; l'attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie dei locali utilizzati per essa è pari ad almeno tre quarti della superficie della struttura complessivamente a disposizione per lo svolgimento delle attività, esclusi i magazzini, depositi, uffici e servizi igienici; non costituisce attività di intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento anche se eseguita dal vivo;
 - in locali situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade aventi una superficie di somministrazione inferiore a 250 mq, in conformità alle leggi regionali vigenti in materia di distribuzione dei carburanti;
 - al domicilio del consumatore;
 - in locali situati all'interno di porti, aeroporti e stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - nelle mense aziendali a favore dei dipendenti da amministrazioni, enti e imprese pubbliche e private;
 - in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo VV.FF, strutture di accogliimento per immigrati, rifugiati e profughi ed altre simili strutture di accoglienze e sostegno;
 - nei mezzi di trasporto;
 - nei locali all'interno delle strutture di vendita di cui all'art. 24 comma 1 lettere b) c) (MSV GSV) della L.R. Lazio n. 33/99 e s.m.i.
 - In locali situati all'interno dei mercati all'ingrosso previsti dalle L.R. Lazio 07/12/1984 n. 74 (norme per la disciplina dei mercati all'ingrosso) e s.m.i.;



è soggetta a D.I.A. da presentare al Comune di Montalto di Castro ufficio Commercio, contenente i seguenti elementi essenziali:

- generalità del richiedente



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

Ufficio Commercio



- indicazione dell'ubicazione dei locali in cui deve svolgersi l'attività;
- indicazione dell'attività che si intende svolgere in base alle caratteristiche igienico - sanitarie;
- indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo.

Alla dichiarazione sono allegati:

- a) atto costitutivo, in caso di società, associazione o altri organismi collettivi;
 - b) luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, C.F. E partita IVA del dichiarante;
 - c) il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio;
 - d) il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 8 della L.R. n. 21/06 da parte del dichiarante, ovvero in caso di società, associazione ed altro organismo collettivo del legale rappresentante o di altra persona specificatamente preposta all'attività di somministrazione;
 - e) l'avvenuto avvio dei procedimenti preordinati al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ove necessario, nonché degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia igienico - sanitaria;
 - f) la conformità dei locali ai regolamenti di polizia urbana ed igiene pubblica, ai regolamenti edilizi ed agli strumenti urbanistici nonché alle norme in materia di inquinamento acustico e quelle relative alle condizioni di sicurezza e sorvegliabilità.
2. Alla D.I.A. si applicano le disposizioni previste dall'art. 19 della Legge 07 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo e s.m.i.

Art. 16

Disposizione per i distributori automatici

1. L'installazione dei distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande, in locali esclusivamente destinati a tale attività e all'uopo attrezzati è soggetta ad autorizzazione del Comune, con le stesse modalità previste dall'art. 7 e 8 del presente regolamento.
2. L'installazione dei distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali non a ciò esclusivamente destinati, sono soggetti a comunicazione di inizio attività da presentare al Comune di Montalto di Castro ufficio commercio. La comunicazione contiene i seguenti elementi essenziali:
 - a) generalità del titolare del distributore;
 - b) indicazione dell'ubicazione del locale dove è installato il distributore;
 - c) indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;



d) indicazione del numero e della tipologia dei distributori automatici che devono essere installati;

Alla Comunicazione è allegata la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., che attesti:

- luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, C.F. E partita IVA del titolare;
- il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio;



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

Ufficio Commercio



d)il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 8 della L.R. n. 21/06 da parte del titolare, ovvero in caso di società, associazione ed altro organismo collettivo del legale rappresentante o di altra persona specificatamente preposta all'attività di somministrazione.

3. E' vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.

Art. 17

Vendita e somministrazione bevande alcoliche

1. Ai sensi del D.L. n. 117/2007, convertito con Legge n. 160/2007, in tutti i locali ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche, è obbligo dei gestori di esporre le tabelle che riproducono:
 - la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata nonché le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, da determinare anche sulla base del peso corporeo;
 - il corretto posizionamento delle tabelle all'interno dei locali;
 - le informazioni che gli addetti alla somministrazione devono rilasciare agli utenti.
2. L'omessa o diversa esposizione delle tabelle e le mancate informazioni ai clienti da parte degli addetti alla somministrazione, parimenti a ciò che è previsto per quanto attiene al divieto di somministrazione degli alcolici oltre le ore 02.00 ed il dovere di rendere disponibili gli strumenti per effettuare un alcool test, non comporta sanzioni pecuniarie ma unicamente la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente individuata nel prefetto.
3. In conformità alle linee di indirizzo contenute nella strategia comunitaria di riduzione dei danni derivanti dal consumo di alcool, ai sensi della Legge 7 luglio 2009, n. 88, la somministrazione di alcolici ed il loro consumo sul posto dalle ore 24.00 alle ore 07.00, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti di licenza prevista dall'art. 86 del TULPS di cui al R.D. n. 773/31 e s.m.i. La violazione alla presente norma comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria, oltre la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

Ufficio Commercio



Art. 18
Sorvegliabilità

1. Il locale sede del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande deve rispettare i requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17 dicembre 1992, n. 564.
2. La sorvegliabilità potrà essere accertata direttamente dagli organi di Polizia Locale prima dell'inizio dell'attività oppure successivamente purché all'atto della domanda di autorizzazione il richiedente autocertifichi con espressa indicazione sulla planimetria del locale il rispetto dei requisiti in questione.

Art. 19
Dichiarazione Inizio Attività Sanitaria

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere svolte nel rispetto delle norme vigenti, delle prescrizioni e delle autorizzazioni in materia igienico-sanitaria.
2. Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 16/05/2006 n. 275, in applicazione del Regolamento CE n. 825/04, l'autorizzazione sanitaria è stata sostituita da un sistema di dichiarazione (DIA) per:
 - inizio attività;
 - per inizio attività complesse;
 - per modifiche o chiusure delle attività in essere.
3. Ai fini del conseguimento della registrazione sanitaria, deve essere presentata formale comunicazione (DIA) al SUAP del Comune di Montalto di Castro, per il successivo inoltro al Dipartimento di Prevenzione a cui compete l'anagrafe delle registrazione ed il relativo aggiornamento.
4. Tutte le DIA devono essere presentate su specifica modulistica predisposta dal Dipartimento di prevenzione, datata, sottoscritta e corredata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento del titolare, nonché da una relazione tecnica con descrizione delle strutture e degli impianti e descrizione del ciclo lavorativo.
5. Per le attività complesse:
 - centri di cottura di pasti destinati alla somministrazione in sede diversa;



- attività di ristorazione collettiva che somministra più di 300 pasti per turno meridiano o serale;
- laboratori di produzione e preparazione non soggetto a riconoscimento e/o prodotti di origine vegetale (conserve, IV e V gamma ect) quando non fornite direttamente al consumatore finale;

dovrà essere presentata DIA differita, almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'attività. Alla dichiarazione differita, datata, sottoscritta, corredata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento del titolare, nonché da un relazione tecnica con descrizione del ciclo lavorativo, dovrà essere allegata una planimetria scala 1:100 con indicazione delle attrezzature principali e degli impianti.



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

Ufficio Commercio



Art. 20

Publicità dei prezzi

1. I prezzi dei prodotti destinati alla somministrazione devono essere resi noti con le seguenti modalità:
 - a) all'interno del locale con apposita tabella, in tutti i casi di somministrazione, compresa la ristorazione;
 - b) all'esterno del locale o comunque in maniera tale che sia leggibile dall'esterno, mediante esposizione della tabella, limitatamente alle attività di ristorazione ad esclusione della carta dei vini;
2. Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande con formule a presso fisso, è vietata l'applicazione di costi aggiuntivi per il servizio, il coperto, le bevande e quant'altro non sia compreso nell'offerta al pubblico ed appositamente pubblicizzato nell'offerta medesima.
3. Qualora il servizio di somministrazione sia effettuato al tavolo, la tabella od il listino dei prezzi deve essere messo a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve indicare l'eventuale componente del servizio con modalità tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico. E' fatto divieto di applicare costi aggiuntivi per il coperto.
4. Nel caso di vendita per asporto, il titolare deve rendere noti al pubblico il prezzo dei prodotti, mediante cartello o altro mezzo idoneo, fatti salvi i casi in cui i prezzi di vendita al dettaglio siano indicati in maniera chiara e facilmente visibile sui prodotti stessi.

Art. 21

Orario apertura e chiusura



1. Per le attività di somministrazione di cui all'art. 8 della L.R. Lazio n. 21/06, è stabilito l'orario minimo di esercizio di sei ore nella stessa giornata, ed un massimo di ventuno ore, nell'ambito della fascia oraria compresa dalle ore 05.00 alle ore 24.00.
2. E' data facoltà ai gestori di protrarre l'orario fino alle ore 02.00; dalle ore 24,00 non si potranno produrre rumori molesti di alcun genere, in ogni caso dovranno essere rispettati i livelli di emissioni acustiche stabiliti dal DPCM 215/99.
3. Dal 15 giugno al 31 agosto, è data facoltà ai gestori di protrarre l'orario di apertura fino alle ore 05.00. Dalle ore 04.00 i locali dovranno essere sgombri da avventori. Dalle ore 24.00 gli impianti di diffusione sonora dovranno essere tenuti a basso volume e dalle ore 01.00 dall'esterno del locale non si dovranno percepire rumori.
4. Nell'ambito della fascia oraria prevista, i titolari degli esercizi di somministrazione possono effettuare la chiusura intermedia, a condizione che l'orario di attività non sia inferiore all'orario minimo stabilito dal Comune.
5. I titolari degli esercizi di somministrazione sono esonerati dall'obbligo della giornata di chiusura settimanale che assume pertanto carattere facoltativo, purché sia garantito il turno di riposo al personale dipendente nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro. In ogni caso hanno l'obbligo di darne comunicazione
- 6.



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

Ufficio Commercio



al competente ufficio commercio e di renderlo noto al pubblico con apposito cartello.

7. I titolari degli esercizi di somministrazione hanno l'obbligo di comunicare al Comune l'orario adottato e renderlo pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile.
8. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Sindaco, su istanza di titolari degli esercizi interessati.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, escluse dai criteri di programmazione.

Art. 22

Provvedimenti in deroga - disposizioni generali

1. I criteri per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio, sono stabiliti dal Regolamento di attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica approvato con deliberazione C.C. n. 38 del 14/06/2008.
2. Fermo restando i limiti generali in materia di tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico, all'interno dei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo, che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto, i valori dei livelli massimi di pressione sonora consentiti, sono quelli riportati nel D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215.



3. Il gestore dei locali, pena la revoca della concessione per l'occupazione del suolo pubblico o l'anticipazione dell'orario di chiusura del pubblico esercizio dovrà:
 - verificare i livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione ed effettuare i conseguenti adempimenti, secondo le modalità indicate dal D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215;
 - vigilare che gli avventori non disturbino, mediante schiamazzi, rumori ed altre attività, le occupazioni o il riposo delle persone anche nelle aree esterne al locale.
4. Le attività di controllo del rispetto della normativa vigente in materia di rumore sono di competenza del Comando di Polizia Locale, che segue il procedimento amministrativo relativo agli esposti ed alle segnalazioni dei privati cittadini per disturbo provocato da emissioni rumorose provenienti da: pubblici spettacoli, circoli privati, alberghi, attività commerciali, attraverso sopralluoghi ed accertamenti con apposita strumentazione o avvalendosi di tecnici dell'ARPA LAZIO.

Art. 23

Provvedimenti in deroga - aree destinate dal P.Z.A. ad attività e manifestazioni temporanee

1. Per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per le attività temporanee e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aria aperta, nelle aree destinate dal Piano di Zonizzazione Acustica, il soggetto interessato dovrà inviare istanza al Comune di Montalto di Castro almeno 20 giorni prima



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

Ufficio Commercio



- dell'inizio dell'attività temporanea, corredata dalla documentazione prevista dall'art. 17 della L.R. 3 agosto 1999, n. 14, di seguito riportata:
- a) planimetria in scala da 1:500 a 1:1000 della zona utilizzata evidenziando la collocazione territoriale delle attività rispetto agli edifici circostanti;
 - b) il periodo presumibile o la durata delle attività che si intendono intraprendere;
 - c) la fascia oraria interessata;
 - d) i macchinari, gli strumenti, gli impianti eventualmente utilizzati che determinano apprezzabili emissioni di rumore;
 - e) la stima dei livelli di rumore immesso nell'ambiente abitativo esterno;
 - f) le misure di attenuazione del rumore e di bonifica acustica predisposte.
2. Il dirigente del servizio incaricato dovrà richiedere il parere dell'ARPAL, autorizzando, valutate le motivazioni, l'attività rumorosa temporanea in deroga. L'atto di autorizzazione in deroga dovrà essere indicato nel provvedimento autorizzativo allo svolgimento della manifestazione emesso dal Comando di Polizia Locale.

Art. 24

Provvedimenti in deroga - aree non destinate dal P.Z.A. Ad attività e manifestazioni temporanee - fascia costiera

1. Per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per le attività temporanee e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aria aperta, da



attivarsi esclusivamente in area della fascia costiera, il soggetto interessato dovrà inviare istanza al Comune di Montalto di Castro, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività, corredata della seguente documentazione:

- a) planimetria in scala da 1:500 a 1:1000 della zona utilizzata evidenziando la collocazione territoriale delle attività rispetto agli edifici circostanti;
 - b) il periodo presumibile o la durata delle attività che si intendono intraprendere;
 - c) la fascia oraria interessata;
 - d) i macchinari, gli strumenti, gli impianti eventualmente utilizzati che determinano apprezzabili emissioni di rumore;
 - e) la stima dei livelli di rumore immesso nell'ambiente abitativo esterno;
 - f) le misure di attenuazione del rumore e di bonifica acustica predisposte.
2. Il Comune rilascia l'autorizzazione sulla base dei dati contenuti nella richiesta e qualora trattasi di autorizzazione in deroga, previo parere dell'ARAPAL, con indicazione dei valori massimi e delle eventuali specifiche prescrizioni, tenendo conto dell'esigenza di tutelare il riposo delle persone.
 3. L'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza. Tale termine si intende sospeso in pendenza del parere dell'ARAPAL, che deve essere espresso entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Comune. Sia il Comune che l'ARAPAL possono interrompere il decorso dei rispettivi termini se, prima della loro scadenza, rappresentino esigenze istruttorie connesse alla necessità di acquisire ulteriori elementi di giudizio. Il Comune non può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere ARPAL.
 4. Le manifestazioni e gli spettacoli aventi le stesse caratteristiche in termini di emissioni sonore organizzate nel corso del periodo estivo da parte di uno stesso operatore, possono essere soggetti ad un'unica autorizzazione in deroga. In questo caso alla domanda dovrà essere allegato il calendario completo di tutte le iniziative.



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

Ufficio Commercio



5. Le manifestazioni e gli spettacoli temporanei potranno essere autorizzati fino alle ore 02,00, fermo restando che dalle ore 24,00 dovranno essere rispettati i livelli di rumore previsti dal P.Z.A.

Art. 25

Provvedimenti in deroga - aree non destinate dal P.Z.A. Ad attività e manifestazioni temporanee - spettacoli

1. Per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto da attivarsi in aree non specificatamente destinate dal P.Z.A., dovrà essere presentata istanza al Comando di Polizia Locale almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività, corredata della seguente documentazione:
 - a) planimetria in scala da 1:500 a 1:1000 della zona utilizzata evidenziando la collocazione territoriale delle attività rispetto agli edifici circostanti;
 - b) il periodo presumibile o la durata delle attività che si intendono intraprendere;
 - c) la fascia oraria interessata;
 - d) i macchinari, gli strumenti, gli impianti eventualmente utilizzati che determinano apprezzabili emissioni di rumore;



- e) la stima dei livelli di rumore immesso nell'ambiente abitativo esterno;
f) le misure di attenuazione del rumore e di bonifica acustica predisposte.
L'autorizzazione è rilasciata contestualmente all'autorizzazione di pubblico spettacolo di Pubblica Sicurezza.
5. Per manifestazione e spettacoli a carattere temporaneo, con durata superiore a tre giorni consecutivi, dovrà essere presentata istanza al Comune di Montalto di Castro almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività, corredata della documentazione:
- a) una dichiarazione firmata del rispetto degli orari e dei limiti di emissione sonora in facciata dei recettori sensibili più vicini;
 - b) una relazione che attesti tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo, redatta da tecnico abilitato ai sensi della L.R. Lazio n. 89/98;
 - c) una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'indicazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati;
 - d) relazione tecnico - descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, dati di emissione acustica, ed ogni altra informazione ritenuta utile.
6. Il Comune di Montalto di Castro, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, in caso non debba essere richiesto il parere ARPAL in quanto già reso sulla dichiarazione tecnica, rilascia l'autorizzazione temporanea in deroga, con tutte le indicazioni necessarie per la garanzia del rispetto delle disposizioni sull'inquinamento acustico.
7. Per le aree in prossimità degli edifici scolastici, l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

Ufficio Commercio



Art. 26

Sospensione dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sono sospese:
- a) per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a quindici giorni, in caso di recidiva per il mancato rispetto dei turni di apertura eventualmente predisposti dal Comune ;
 - b) per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore a dieci giorni, in caso di recidiva per il mancato rispetto dei limiti di orario per l'esercizio dell'attività;



- c) per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni, in caso di recidiva per il mancato rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi.

Art. 27

Decadenza dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande decadono:
- a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su istanza motivata, non attivi l'esercizio entro un anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione stessa o sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;
 - b) quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti morali e professionali;
 - c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di sicurezza e di prevenzione incendi;
 - d) quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga richiesta, da parte del titolare, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
 - e) quando nel caso di subingresso, non si avvii o non si prosegua l'attività secondo le modalità stabilite dall'art. 12 del presente regolamento.

Art. 28

Riferimenti normativi

1. Il presente regolamento tiene conto, nell'elaborazione delle sue disposizioni, delle linee generali della seguente normativa:
- a) L.R. Lazio 29 novembre 2006, n. 21;
 - b) Regolamento Regionale 19 gennaio 2009, n. 1;
 - c) TULPS R.D. 18 giugno 1931, n. 773;



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

Ufficio Commercio



- d) Delibera Consiglio Comunale n. 38 del 14/06/2008 di approvazione del Regolamento di attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica ;
- e) Legge 7 Luglio 2009, n. 88 (legge Comunitaria 2008);
- f) D.L. 3 agosto 2007, n. 177 convertito L. n. 160/2007;
- g) D.M. 17 dicembre 1992, n. 564 (sorvegliabilità);
- h) Delibera Giunta Regionale 16 maggio 2006, n. 275 (D.I.A. Sanitaria)



Art. 29
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di affissione all'albo pretorio comunale.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione le leggi nazionali, regionali ed i regolamenti speciali.

Art. 30
Rinvio

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali caso, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il Responsabile dei Servizi Attività Produttive, sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere regolare

Il Responsabile dei
Servizi Attività Produttive
Ricci Adalgiso
___Firmato digitalmente___

ORIGINALE



Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il Responsabile dei Servizi Finanziari Personale,
sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere
Favorevole

Il Responsabile dei
Servizi Finanziari
Rag. Elena Aquila
f.to digitalmente

ORIGINALE



IL VERBALIZZANTE
(Miliucci Gabriele)
Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE
(Lupidi Mario)
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO
(Peluso Dr. Antonio)
Firmato digitalmente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione è stata affissa all'albo pretorio dell'ente oggi 02/12/2009, e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile del Procedimento
(Alessandro Grandi)

___Firmato digitalmente___

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Divenuta esecutiva il 02-12-2009, ai sensi dell'art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile del Procedimento
(Alessandro Grandi)

___Firmato digitalmente___

ORIGINALE della deliberazione.

Si attesta che sulla presente deliberazione tutte le firme sono state apposte digitalmente

*Il Responsabile dei Servizi di Segreteria
Miliucci Gabriele*